

Provincia di Udine

Regolamento Provinciale per la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi mirati a favorire l'attivazione di servizi integrativi del Trasporto Pubblico, ai sensi dell' articolo 15 della L. R. 24 aprile 2001 n. 13, come modificato dall' art. 4, commi 28 e 29 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 25/06/2003 con delibera n. di prot 31280/03; in vigore dal 25/06/2003.

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità	pag. 2
Art. 2	Definizioni	pag. 2
Art. 3	Beneficiari	pag. 2
Art. 4	Assegnazione dei punteggi	pag. 3
Art. 5	Entità del contributo	pag. 3
Art. 6	Termini e modalità	pag. 4
Art. 7	Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi	pag. 4
Art. 8	Comunicazioni	pag. 4
Art. 9	Erogazione del contributo	pag. 5
Art. 10	Limiti all'assegnazione ed erogazione del finanziamento	pag. 5
Art. 11	Monitoraggio e controlli	pag. 5
Art. 12	Coordinamento con le previsioni della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni	pag. 5
Art. 13	Rinvio	pag. 6
Art. 14	Disposizioni finali	pag. 6

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13, come modificato dall'art. 4, commi 28 e 29 della L.R. 25 gennaio 2002 n. 3, i criteri di assegnazione, da parte della Provincia di Udine, dei contributi regionali ai Comuni montani, singoli o associati, o porzioni di Comuni per la realizzazione degli interventi mirati a favorire l'attuazione di servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della stesura e dell'applicazione del Regolamento disciplinante l'intervento, la Provincia di Udine tiene conto delle seguenti definizioni:

a) "Comuni montani": ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 13/2001 per Comuni montani si intendono i Comuni del territorio regionale ricadenti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico "A", "B" e "C", come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2000, n. 3303, adottata ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 6 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 13 e ricadenti nell'ambito del territorio di competenza delle rispettive Province.

b) "Concessionari dell'unità di gestione": sono tali i soggetti individuati, per ciascuna delle unità di gestione di cui agli articoli 3 e 8, comma 2 lett. b), della Legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, con le modalità previste dall'art. 15 della medesima legge, aggiudicatari della concessione per i servizi di trasporto pubblico locale.

c) "Contratto di servizio": è il contratto di cui all'art. 15, comma 5 della Legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, stipulato con l'azienda aggiudicataria della concessione.

d) "Contratti integrativi di servizio": sono i contratti che, ai sensi dell'art. 15, comma 6 bis, della Legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, i Comuni possono stipulare con il Concessionario dell'Unità di gestione, al fine di attivare servizi aggiuntivi coerenti con le finalità del Piano regionale per il trasporto pubblico locale, la cui spesa ricade a totale carico dei Comuni stessi, previo nulla osta dell'Amministrazione provinciale competente, tendente a dichiarare la non interferenza con gli obiettivi economici e tecnici del Piano.

e) "Corrispettivo del servizio": per corrispettivo del servizio si intende la controprestazione economica contrattualmente a carico del committente, pari al netto tra i costi di gestione del servizio ed i ricavi tariffari aziendali.

Art. 3 Beneficiari

Beneficiari degli interventi sono i Comuni montani, singoli od associati, con meno di 5.000 abitanti o gli altri Comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti.

Ai fini della determinazione dei Comuni e delle porzioni di Comuni ammesse a beneficio, la Provincia di Udine tiene conto delle seguenti indicazioni:

a) per l'individuazione dei Comuni interamente montani con meno di 5.000 abitanti, la popolazione di riferimento è l'ultima resa ufficialmente disponibile dall'ISTAT;

b) per l'individuazione dei centri abitati con meno di 500 abitanti appartenenti agli altri comuni montani, la popolazione di riferimento è l'ultima resa ufficialmente disponibile dall'ISTAT in modo disaggregato a livello sub-comunale. Laddove non disponibili dati più recenti, si fa riferimento agli ultimi dati ufficiali per località abitata raccolti nell'ambito dei censimenti generali della popolazione.

Nel caso in cui i dati ISTAT fossero ritenuti non sufficientemente aggiornati, l'Amministrazione Provinciale si riserva di effettuare i controlli del caso, in collaborazione con l'ente o con gli enti interessati.

In caso di forme associative la Provincia opera nel rispetto delle disposizioni del Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 Assegnazione dei punteggi

Nella definizione dei parametri di valutazione delle istanze presentate dai Comuni beneficiari, la Provincia di Udine attribuisce i seguenti punti alle istanze presentate secondo le previsioni di cui all'art. 15 della L.R. 13/01 e in conformità ai principi di economicità, funzionalità e coerenza con quanto già realizzato in materia di trasporti sul territorio regionale:

a) punti 2: ai progetti che includono servizi da realizzarsi in Comuni o frazioni di Comuni nei quali il servizio di trasporto pubblico locale è assente;

b) punti 1,5: per i progetti che includono servizi sperimentali a chiamata o integrativi in zone scarsamente popolate, comunque con una popolazione residente non superiore alle 500 unità;

c) punti 1: per i progetti che includono servizi utilizzando mezzi che garantiscano condizioni di accessibilità ai portatori di handicap e agli invalidi;

d) per i progetti realizzati in forma associativa da una pluralità di Comuni, nelle aree ammesse ad intervento:

punti 1,5: per le associazioni tra
Comuni di "Zona C",
Comuni di "Zona B"
e Comuni "Zona B" + "Zona C";

punti 1: per le associazioni tra
Comuni di "Zona A" + "Zona B"
e Comuni di "Zona A" + "Zona C";

punti 0,5: per le associazioni tra
Comuni di "Zona A";

e) per i Comuni singoli, il cui territorio ricade in zone di svantaggio più elevato ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000:

punti 1: per i Comuni di "Zona C"

punti 0,75: per i Comuni di "Zona B";

punti 0,5: per i Comuni di e "Zona A";

f) Punti 0,5: per i progetti inclusivi di altri servizi significativi per il territorio (servizio posta, servizi sociali vari...).

Nel caso di parità di punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato dalla maggior superficie del territorio del Comune singolo od associato.

Art. 5 Entità del contributo

Ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della L.R. 13/2001 e successive modifiche ed integrazioni, la Provincia di Udine, con le risorse assegnate a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, concede contributi nella misura massima dell'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti stipulati dai Comuni.

La Provincia provvederà al finanziamento del corrispettivo di cui sopra, eventualmente anche con rateizzazioni annue, sino alla concorrenza massima di un quinquennio a partire dall'anno di avvio del servizio.

Al termine del periodo contrattuale previsto la Provincia garantirà il proseguimento del finanziamento del servizio fatti salvi i trasferimenti della Regione e subordinatamente alla ripresentazione dell'istanza ed alla conseguente classificazione in posizione utile in graduatoria.

Art. 6 Termini e modalità

I Comuni montani, singoli o associati, o porzioni di Comuni devono trasmettere la domanda di finanziamento per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento provinciale a questa Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno (farà fede la data del timbro postale di spedizione).

Per l'anno 2003 le domande di finanziamento in questione dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul B.U.R del Friuli-Venezia Giulia.

Le istanze dovranno essere corredate da idoneo progetto relativo all'istituzione di un servizio integrativo del trasporto pubblico locale, da cui si evinca l'analisi dei costi dello stesso nonché da relazione illustrativa sulle motivazioni e necessità della sua istituzione.

Le istanze pervenute sono assegnate all'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, che provvede ad ogni adempimento procedimentale.

Sulla base della documentazione pervenuta verrà valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di interventi atti a favorire l'attuazione dei servizi integrativi del trasporto pubblico locale e verranno assegnati i punti di cui all'art. 4 del presente Regolamento provinciale.

Art. 7 Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi

Il Dirigente del Servizio Trasporti, tenuto conto degli obiettivi programmatici e dei punteggi attribuiti alle singole istanze ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, con proprio atto, approva la relativa graduatoria.

La Giunta Provinciale, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno di riferimento e nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata, stabilisce discrezionalmente se finanziare un unico progetto per più anni consecutivi ovvero più progetti e le modalità del finanziamento stesso.

Successivamente, il Dirigente, con proprio atto, in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta, dispone l'assegnazione dei fondi.

Al fine di soddisfare il maggior numero di richiedenti, le ulteriori richieste avanzate dai Comuni già beneficiari di contributo provinciale nel periodo contrattuale prescelto e finanziato saranno prese in considerazione solo ad esaurimento delle domande in graduatoria.

Art. 8 Comunicazioni

La Provincia provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria ai richiedenti.

Ai sensi dell'art. 15, comma 6 bis, della Legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 la Provincia di Udine, valutata la coerenza e la congruità del servizio integrativo proposto dai Comuni richiedenti, con le finalità e gli obiettivi del Piano Regionale per il Trasporto pubblico Locale approvato con D.G.R. n. 3377 datata 20/11/1998 e registrato alla Corte dei Conti il 20/05/1999, rilascia apposito nulla osta ai Comuni beneficiari.

Art. 9 Erogazione del contributo

Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità al contributo gli enti beneficiari dovranno procedere alla sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5 della legge regionale 12/1999 e trasmetterlo in copia conforme al Servizio Trasporti dell'Amministrazione Provinciale.

Il termine in questione potrà essere soggetto a proroga solo in caso di motivate ed indifferibili esigenze valutate discrezionalmente dal Dirigente del Servizio Trasporti.

La liquidazione del contributo o delle rate di contributo avverrà a consuntivo su presentazione della/e fattura/e, corredata/e dal/dei mandato/i di pagamento quietanzati o di idonei documenti giustificativi dell'onere sostenuto per il servizio.

I contributi assegnati ai Comuni interessati saranno oggetto di rideterminazione nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, considerando la spesa effettivamente sostenuta, qualora la stessa sia inferiore a quella considerata in sede di assegnazione.

Art. 10 Limiti all'assegnazione ed erogazione del finanziamento

Le assegnazioni ed erogazioni dei contributi sono subordinati all'effettiva concessione alla Provincia dei finanziamenti da parte della Regione, per le finalità di cui al presente regolamento.

Art. 11 Monitoraggio e controlli

La Provincia di Udine provvede a monitorare l'andamento dei Servizi oggetto dei contratti stipulati dai Comuni ed ammessi a beneficio.

La Provincia di Udine effettua, anche a campione, idonei controlli sull'attivazione dei servizi ammessi a beneficio, attivando forme di coordinamento con i Comuni e con gli uffici dell'Amministrazione regionale interessati.

Ai Comuni beneficiari spetta l'onere di presentare relazione dettagliata sull'andamento e sullo stato di attuazione del servizio effettuato con cadenza minima semestrale o stabilita discrezionalmente dal Servizio Trasporti, in base alle caratteristiche del servizio stesso nonché delle dimensioni dell'Ente interessato.

Art. 12 Coordinamento con le previsioni della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni

I contratti oggetto dei benefici di cui al presente regolamento devono essere stipulati ai sensi del comma 6 bis dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'art. 7, comma 5 della legge regionale 12/1999.

I contratti potranno essere pluriennali coerentemente con le finalità del Contratto di Servizio di concessione del TPL nell'Unità di Gestione Udinese.

Art. 13
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs 18 agosto 2002, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché alla vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale.

Art. 14
Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene pubblicato sul B.U.R. a cura della Provincia stessa e trasmesso per conoscenza al Servizio Autonomo per lo sviluppo della montagna.